

Relazione illustrativa della proposta di legge

“Istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, per fusione dei Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo.”

L'articolo 1 stabilisce l'istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo a decorrere dal 1° gennaio 2019, la contestuale estinzione dei Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo e la decadenza degli organi dei comuni estinti, prevedendo in via transitoria che l'organo di revisione contabile sia quello in carica nel comune di Ortignano Raggiolo al momento dell'estinzione. Si stabilisce che il territorio del nuovo comune è costituito dai territori già appartenenti agli estinti Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo.

L'articolo 2 prevede la successione universale del nuovo Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo nei beni e nei rapporti attivi e passivi dei comuni estinti, compreso il trasferimento del personale.

L'articolo 3 individua il commissario straordinario, nominato ai sensi della legislazione vigente, quale organo di governo del nuovo comune fino all'insediamento degli organi a seguito di elezioni.

L'articolo 4 stabilisce che entro il 31 dicembre 2018 i sindaci dei Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo definiscono, d'intesa fra loro, l'organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo comune e che in assenza di definizione o per quanto non disposto decide il commissario. E' previsto che la sede provvisoria del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo sia situata presso l'estinto Comune di Bibbiena, salvo che lo statuto approvato dai consigli comunali prima dell'istituzione del nuovo ente disponga diversamente.

L'articolo 5 prevede, al fine di garantire la continuità amministrativa, che i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni estinti restano in vigore fino all'approvazione da parte del commissario o degli organi del nuovo comune, a seguito di elezioni, dei corrispondenti atti. Si dettano disposizioni volte a garantire la continuità amministrativa delle commissioni per il paesaggio dei comuni estinti nelle more della nomina della nuova commissione per il paesaggio del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo. Si dettano disposizioni volte a garantire l'operatività del nuovo comune nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione.

L'articolo 6 stabilisce che gli organi eletti del nuovo comune approvano entro sei mesi dall'elezione lo statuto del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo salvo che lo stesso non sia stato già approvato dai Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo prima dell'estinzione; negli stessi termini è prevista l'approvazione del regolamento di funzionamento del consiglio.

L'articolo 7 prevede la possibilità di istituire municipi in conformità all'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 8 chiarisce che restano inalterati i benefici del territorio degli estinti Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo, già classificati montani dallo Stato.

L'articolo 9 disciplina i rapporti derivanti dall'appartenenza del comune di Ortignano Raggiolo all'unione di comuni denominata “Unione dei Comuni Montani del Casentino” ed individua in via transitoria norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell'unione di comuni e modalità per l'individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo. Si dettano norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai

comuni di Bibbiena e Ortignano Raggiolo. Il comma 8 disciplina l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.

L'articolo 10 dispone sull'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione, al fine di consentire il tempestivo svolgimento degli adempimenti amministrativi propedeutici all'istituzione del nuovo comune.